

REGOLAMENTO delle SEZIONI

dell'UNIONE FORENSE PER LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI

Articolo 1

1. Le Sezioni dell'Unione forense per la tutela dei diritti umani, costituite ai sensi dell'art. 1 dello Statuto, hanno il compito di perseguire, nei rispettivi ambiti territoriali, le finalità e gli obiettivi delineati dall'art. 2 dello Statuto, nel rispetto delle linee direttive e programmatiche deliberate dall'Assemblea, dal Comitato direttivo e dalla Presidenza dell'Unione forense.

2. L'ambito territoriale di una Sezione viene determinato dal Comitato direttivo dell'Unione forense al momento della sua costituzione.

Articolo 2

1. La proposta di istituire una Sezione deve essere formulata da un Gruppo promotore composto da almeno tre persone che possiedono i requisiti previsti dall'art. 6, paragrafo 1, dello Statuto per divenire soci ordinari dell'Unione forense e da almeno due persone che siano già soci dell'Unione forense ovvero che abbiano presentato la domanda di ammissione all'Unione forense secondo le formalità prescritte dal paragrafo 2 dello stesso art. 6 dello Statuto.

2. Tale proposta deve indicare il numero iniziale dei componenti della Sezione, che non può comunque essere inferiore a dieci, le

qualifiche di ciascuno dei componenti, la sede della Sezione e l'ambito territoriale in cui vorrebbe operare, i programmi generali della Sezione, nonché le attività specifiche cui essa intende destinare le proprie risorse.

3. La proposta viene trasmessa al Comitato direttivo dell'Unione forense, il quale provvederà a valutarne la conformità agli scopi dello Statuto ed ai principi del presente Regolamento.

4. Il parere del Comitato sulla proposta di istituire una Sezione verrà sottoposto alla prima riunione successiva dell'Assemblea dei soci che sarà convocata dal Presidente al più presto possibile.

5. In caso di parere positivo del Comitato, la Sezione si intende costituita se la proposta è approvata dalla maggioranza dei membri dell'Assemblea presenti e votanti; in caso di parere negativo del Comitato, la Sezione si intende costituita se la proposta è approvata dalla maggioranza dei due terzi dei membri dell'Assemblea aventi diritto di voto.

6. Ove le maggioranze previste dal paragrafo precedente non siano raggiunte, la proposta si intende rigettata.

7. Una proposta rigettata ai sensi del paragrafo precedente può essere nuovamente formulata, purché essa non sia uguale a quella in precedenza sottoposta al Comitato direttivo

dell'Unione forense e da quest'ultimo valutata non idonea.

8. Ove la proposta sia accolta, i membri del Gruppo promotore acquistano automaticamente, ove già non la abbiano, la qualità di soci dell'Unione forense ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, assumendo tutti i diritti e gli obblighi previsti dallo stesso, ivi compreso quello alla corresponsione della quota sociale, comprensiva dell'abbonamento alla rivista "*I diritti dell'uomo, cronache e battaglie*", nella misura prefissata dall'Assemblea dell'Unione forense.

Articolo 3

1. Una volta costituita, la Sezione procede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea dei soci della Sezione al fine di eleggere il Coordinatore, il Segretario ed il Tesoriere, nonché gli altri componenti della Giunta esecutiva della Sezione, secondo quanto previsto dall'art. 5. I nominativi del Coordinatore, del Segretario, del Tesoriere e degli altri componenti della Giunta devono essere comunicati, senza ritardo, al Comitato direttivo dell'Unione forense. Quest'ultimo ha il potere di revocare in ogni momento, con decisione motivata, la designazione del Coordinatore, del Segretario e del Tesoriere e degli altri componenti della Giunta esecutiva della Sezione, fermo restando quanto previsto dall'art. 9 dello Statuto per la radiazione dall'Unione forense. La decisione di revoca è

trasmessa all'Assemblea dei soci per la definitiva approvazione.

2. Il Coordinatore della Sezione partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei soci dell'Unione forense in rappresentanza degli interessi dei componenti della Sezione: egli può rappresentare per delega i soci componenti della Sezione nei limiti previsti dall'ultimo paragrafo dell'art. 8 dello Statuto dell'Unione forense.

3. Se non ne è membro ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, il Coordinatore della Sezione può partecipare alle riunioni del Comitato direttivo dell'Unione forense, ma ha diritto ad esprimere il proprio voto solamente sulle questioni che riguardano la Sezione. In caso di dubbio, il Comitato direttivo decide se una questione riguardi o meno la Sezione, ma il Coordinatore non può partecipare a tale decisione.

4. In caso di impedimento del Coordinatore, egli può farsi rappresentare dal Segretario della Sezione o, in caso di impedimento di quest'ultimo, da un componente della Sezione.

Articolo 4

Gli organi della Sezione dell'Unione forense sono:

- l'Assemblea dei soci
- la Giunta esecutiva
- Coordinatore
- Segretario
- Tesoriere.

Articolo 5

1. L'Assemblea dei soci della Sezione è formata da coloro che hanno acquistato la qualità di soci dell'Unione forense ai sensi dell'art. 6 dello Statuto ed hanno aderito alla Sezione dell'Unione forense, salvo quanto previsto dall'art. 2 paragrafo 8 del presente Regolamento. Possono, inoltre, partecipare alle riunioni dell'Assemblea della Sezione i soci ordinari dell'Unione forense che non sono membri della Sezione, i quali però non hanno diritto di voto.

2. L'Assemblea della Sezione ha il compito di:

- a) eleggere, tra i suoi componenti, il Coordinatore, il Segretario, il Tesoriere e gli altri componenti della Giunta esecutiva della Sezione;
- b) delineare gli indirizzi programmatici delle attività della Sezione;
- c) approvare il bilancio consuntivo della Sezione

3. Le sedute dell'Assemblea sono presiedute dal Coordinatore e sono valide, in prima convocazione, con la maggioranza dei soci e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero di soci. La data della seduta dell'Assemblea della Sezione deve essere comunicata al Presidente dell'Unione forense almeno 20 giorni prima.

4. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei soci presenti. La decisione di scioglimento della Sezione deve essere

approvata dalla maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto di voto.

5. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno.

6. Ogni socio della Sezione ha diritto ad un voto, salvo quanto previsto dal paragrafo 1 del presente articolo. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore. Un socio può rappresentare per delega non più di due soci.

Articolo 6

1. La Giunta esecutiva della Sezione è composta dal Coordinatore, dal Segretario, dal Tesoriere e da tre soci della Sezione eletti dall'Assemblea, per un periodo di tre anni rinnovabile, secondo quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo precedente.

2. La Giunta è presieduta dal Coordinatore che la convoca ogni qual volta lo ritenga necessario per l'esercizio dei compiti ad essa affidati o quando vi sia una richiesta di un terzo dei membri dell'Assemblea, e comunque almeno una volta l'anno.

3. La Giunta ha il compito di attuare le direttive impartite dall'Assemblea per il raggiungimento degli scopi della Sezione nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 10 del presente Regolamento. La Giunta può, inoltre, proporre al Comitato direttivo dell'Unione forense l'ammissione di nuovi soci della Sezione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 dello Statuto.

4. Le decisioni della Giunta sono approvate se ottengono il voto favorevole di almeno quattro dei suoi componenti.

5. In caso di urgenza, il Coordinatore può adottare i provvedimenti necessari che devono essere sottoposti a ratifica da parte della Giunta nella prima riunione successiva, da convocarsi nel più breve tempo possibile.

Articolo 7

Il Coordinatore viene eletto per un periodo di tre anni rinnovabile. Egli rappresenta la Sezione dell'Unione forense rispetto ai terzi nell'ambito del territorio in cui opera la Sezione. In caso di impedimento, egli è sostituito dal Segretario.

Articolo 8

Il Segretario viene eletto per un periodo di tre anni rinnovabile. Egli esegue le deliberazioni della Giunta e del Coordinatore della Sezione, compie gli atti di ordinaria amministrazione, sovrintende al funzionamento amministrativo della Sezione; provvede inoltre alla redazione ed alla custodia dei verbali dell'Assemblea e della Giunta.

Articolo 9

Il Tesoriere viene eletto per un periodo di tre anni rinnovabile. Egli provvede alla gestione del patrimonio della Sezione dell'Unione forense in esecuzione delle deliberazioni della Giunta esecutiva o del

Coordinatore della Sezione e cura la riscossione delle quote sociali, assicurandone il tempestivo versamento alla sede centrale dell'Unione forense secondo quanto prescritto dall'art. 13 del presente Regolamento.

Articolo 10

E' istituito il Gruppo di coordinamento delle Sezioni dell'Unione forense.

1. Il Gruppo di coordinamento è composto dai Coordinatori e dai Segretari delle Sezioni, da quattro soci dell'Unione forense designati dal Comitato direttivo di cui almeno due tra i suoi membri, nonché dal Presidente o dal Vice Presidente dell'Unione forense designato dal Presidente stesso e dal Segretario generale.

2. Il Gruppo di coordinamento dura in carica per tre anni e si riunisce una volta l'anno presso la Presidenza dell'Unione forense su convocazione del Presidente per definire secondo quanto previsto dall'art. 11 del presente Regolamento le linee di azione delle Sezioni e per assicurare il necessario raccordo con le altre iniziative assunte sia a livello centrale sia a livello periferico.

Articolo 11

1. Nel quadro delle direttive generali impartite dall'Assemblea dell'Unione forense ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, l'Assemblea della Sezione stabilisce le direttive specifiche dell'attività della Sezione, formulando proposte e indicando iniziative da realizzarsi

nell'ambito territoriale della Sezione medesima.

2. Tali proposte ed iniziative dovranno essere esposte, a cura del Coordinatore della Sezione, in un documento programmatico annuale che verrà discusso nell'ambito della riunione successiva del Gruppo di coordinamento.

3. Tale documento potrà essere modificato nel corso della riunione del Gruppo di coordinamento per assicurarne la compatibilità con gli scopi dell'Unione forense nonché il raccordo con le altre iniziative assunte sia a livello centrale sia a livello periferico

4. Una volta approvato dal Gruppo di coordinamento, il documento programmatico viene trasmesso al Comitato direttivo dell'Unione forense il quale ne controlla la corretta attuazione.

5. Le proposte e le iniziative formulate nel documento programmatico approvato ai sensi del paragrafo precedente sono attuate dalla Giunta esecutiva della Sezione secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente Regolamento. Ciascuna attività posta in essere nel quadro del documento programmatico deve essere comunicata con congruo anticipo al Presidente dell'Unione forense, il quale ha il potere di chiedere chiarimenti e di suggerire i cambiamenti o le integrazioni che ritiene necessarie per il migliore perseguimento degli interessi dell'Unione stessa. In caso di disaccordo,

decide il Comitato direttivo dell'Unione forense.

6. Dopo il compimento di ciascuna attività realizzata ai sensi del paragrafo precedente, il Coordinatore della Sezione trasmette al Presidente dell'Unione forense una relazione dettagliata.

Articolo 12

Le entrate della Sezione sono costituite:

- a) da contributi, lasciti e donazioni disposti da persone o enti con specifica destinazione a favore della Sezione;
- b) dai contributi eventualmente deliberati in favore della Sezione dal Comitato direttivo dell'Unione forense per la realizzazione di specifiche attività;
- c) dal 75% dei proventi netti dei corsi o delle altre manifestazioni a pagamento organizzate dalla Sezione.

Articolo 13

1. Il Tesoriere della Sezione deve ogni anno versare sui conti dell'Unione forense le quote dei soci ammessi all'Unione stessa ai sensi dell'art. 6 dello Statuto ed iscritti alla Sezione ed il 25% dei proventi netti dei corsi o delle altre manifestazioni a pagamento organizzate dalla Sezione.

2. Analogamente a quanto previsto dalla Sezione centrale, il socio in regola con il pagamento della quota associativa riceverà la rivista "*I diritti dell'uomo: cronache e battaglie*" pubblicata dall'associazione.

Articolo 14

La Sezione può essere sciolta dal Comitato direttivo a maggioranza dei due terzi dei suoi membri per violazioni dello Statuto dell'Unione forense o del presente Regolamento o per gravi inadempienze del Coordinatore o del Tesoriere della Sezione. La delibera di scioglimento della sezione adottata dal Comitato direttivo, è ratificata dall'Assemblea dell'Unione forense.

Articolo 15

La Sezione riceve gratuitamente al momento della sua costituzione formale:

- a) n. 10 copie di ogni numero della rivista *I diritti dell'uomo, cronache e battaglie*, edita dall'Unione forense, da impiegare per attività promozionali;
- b) n. 20 copie dello Statuto dell'Unione forense;
- c) n. 30 copie del presente Regolamento;

Articolo 16

Le Sezioni dell'Unione forense istituite prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono soggette a tutte le disposizioni del Regolamento medesimo: esse devono provvedere a regolarizzare la propria posizione, ove necessario, entro i sei mesi successivi dall'entrata in vigore del presente Regolamento. In difetto, la Sezione si intende come mai formalmente costituita e deve

cessare immediatamente ogni attività svolta in nome dell'Unione forense.

Articolo 17

Il presente Regolamento è approvato dal Comitato direttivo ai sensi dell'art. 9, paragrafo 3, dello Statuto.